

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni per i termini indicati con lettera maiuscola. I termini "prestito", "finanziamento" e "mutuo" sono equivalenti.

"Area riservata": pagina del Portale dedicata all'Investitore, dove sono salvate le informazioni rese e i documenti sottoscritti.

"Condizioni Generali di Finanziamento": il presente documento.

"Condizioni Particolari di Finanziamento": le condizioni particolari che integrano il Contratto, formandone parte sostanziale, che includono il Piano di Ammortamento.

"Contratto": unitariamente le Condizioni Generali di Finanziamento, le Condizioni Particolari di Finanziamento, e il Piano di Ammortamento, nonché eventuali allegati indicati nelle Condizioni Particolari di Finanziamento.

"E2C": la società ENER2CROWD S.r.l. S.B. con sede legale in Milano, Corso Indipendenza 1, Partita Iva 10585050965, REA MI-2543587, PEC ener2crowd@legalmail.it

"Titolare del Progetto": ogni persona fisica o giuridica che persegua l'obiettivo di reperire fondi tramite il Portale ed a tale scopo intenda stipulare contratti di finanziamento ai sensi del Regolamento.

"Fornitore di Servizi di Pagamento": ogni soggetto autorizzato a prestare servizi di pagamento secondo la normativa vigente (es: Istituti Bancari, Istituti di pagamento, IMEL).

"Investimento" o "Capitale investito": l'importo prestato dall'Investitore al Titolare del Progetto in relazione ad una specifica Offerta perché gli venga rimborsato, maggiorato di interessi, indicato dall'Investitore nelle Condizioni Particolari di Finanziamento.

"Investitore": ogni persona, fisica o giuridica che abbia sottoscritto il Contratto e che voglia prestare denaro a Titolare del Progetto, in relazione ad una specifica Offerta.

"Istituto di Pagamento": soggetto nazionale o comunitario, diverso dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzato a prestare uno o più dei servizi di pagamento previsti dall'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB.

"KIIS": la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, redatta dal Titolare del Progetto e pubblicata sul Portale a corredo dell'Offerta (articolo 23 del Regolamento).

"Offerta": la comunicazione pubblicata sul Portale avente ad oggetto un'offerta al pubblico di investimento contenente almeno gli elementi essenziali previsti dall'art. 1336 c.c., irrevocabile fino ad

un determinato termine e che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e sul progetto di crowdfunding oggetto dell'offerta, così da mettere l'investitore in condizione di investire nel progetto di crowdfunding.

"Ordine di Investimento": l'accettazione da parte dell'Investitore dell'Offerta del Titolare del Progetto, con la precisazione dell'ammontare dell'investimento espresso in euro.

"Parti": il Titolare del Progetto e l'Investitore, congiuntamente tra loro.

"Piano di Ammortamento": il prospetto che stabilisce le modalità e i termini di restituzione di un prestito specificando quanti fondi vengono destinati al rimborso del capitale e agli interessi ad ogni scadenza.

"Portale": la piattaforma di crowdfunding ospitata all'indirizzo web www.ener2crowd.com.

"Progetto di Crowdfunding": la o le attività imprenditoriali per le quali il Titolare del Progetto persegue l'obiettivo di ottenere finanziamenti tramite l'offerta di crowdfunding.

"Rata": ciascuna delle parti in cui viene suddiviso il pagamento che deve effettuare il Titolare del Progetto entro un limite di tempo determinato, in base a quanto previsto dalle Condizioni Particolari di Finanziamento e dal Piano di Ammortamento.

"Remunerazione": la somma che il Titolare del Progetto si obbliga a corrispondere all'Investitore, a fronte di un Investimento in un Progetto di Crowdfunding, oltre al rimborso della somma investita.

"Regolamento": il Regolamento EU 1503/2020.

"Wallet": il conto di pagamento digitale aperto presso un Fornitore di Servizi Pagamento convenzionato con E2C.

2. LE PARTI E IL RUOLO DI E2C

Sono Parti del Contratto, il Titolare del Progetto e l'Investitore.

E2C non è parte del Contratto, ma il soggetto autorizzato dalla Consob e alla Banca d'Italia ad offrire il servizio di intermediazione dei prestiti mediante il Portale; in proposito, E2C ha predisposto il presente Contratto e presiede i processi gestionali e digitali di perfezionamento degli accordi tra il Titolare del Progetto ed Investitore al fine di assicurare un corretto, trasparente ed omogeneo processo di stipulazione dei contratti tra il Titolare del Progetto ed Investitore. Pertanto, E2C non è responsabile della consegna della somma investita, della sua restituzione o del pagamento di interessi. In proposito, le Parti esonerano e manlevano E2C da ogni responsabilità, prendendo atto che E2C si limita a svolgere un servizio di contatto e di facilitazione del prestito peer to peer.

3. OGGETTO

Il Contratto ha ad oggetto e disciplina l'erogazione da parte dell'Investitore di un finanziamento in favore del Titolare del Progetto per una specifica Offerta.

Il finanziamento viene erogato dall'Investitore sotto forma di mutuo di scopo, pertanto, il Titolare del Progetto si obbliga ad utilizzare i fondi ricevuti esattamente come indicato nell'Offerta e nel KIIS pubblicati sul Portale.

Il Titolare del Progetto si obbliga, inoltre, a non impiegare le somme ricevute tramite il Portale per finalità diverse da quelle per le quali sono state raccolte.

Il Titolare del Progetto si obbliga a condurre la propria attività in buona fede e secondo correttezza, salvaguardando l'utilità dell'Investitore.

4. STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Contratto è composto dalla Condizioni Generali di finanziamento e dalle Condizioni Particolari di finanziamento, nonché dal Piano di Ammortamento ed eventuali allegati indicati nelle Condizioni Particolari di Finanziamento.

Le Condizioni Particolari di Finanziamento contengono alcuni elementi essenziali quali:

- a) Importo del finanziamento;
- b) remunerazione del finanziamento;
- c) durata del finanziamento;
- d) altre pattuizioni concernenti lo specifico Progetto di Crowdfunding.

Qualora vi fossero contraddizioni tra le Condizioni Generali di Finanziamento e le Condizioni Particolari di Finanziamento, prevorranno le Condizioni Particolari di Finanziamento.

Il Contratto è pubblicato tra i documenti dell'Offerta, nelle pagine del Portale alla stessa dedicate, ma le Condizioni Particolari di Finanziamento si definiscono con l'Ordine di Investimento, che riporta l'importo del finanziamento e l'eventuale scelta tra diverse tipologie di prestiti oggetto dell'Offerta.

5. MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PER L'INVESTITORE

Il Contratto viene concluso dall'Investitore per adesione, tramite Firma Elettronica Avanzata (FEA), secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 25 e 26 del Regolamento UE 910/2014 (eIDAS) e pertanto soddisfa l'obbligo di forma scritta.

In particolare, l'Investitore dovrà apporre la propria sottoscrizione su un documento informatico, in formato PDF o equivalente, visualizzato sul Portale, mediante l'inserimento di un codice OTP che verrà inviato da E2C al numero di cellulare indicato dall'Investitore in sede di registrazione sul Portale. Una volta inserito il codice OTP, il Contratto si considererà sottoscritto tramite FEA e una copia in formato PDF, con l'indicazione dell'ora e data e dell'indirizzo IP dell'Utente verrà inserito all'interno dell'Area Riservata dell'Investitore e un avviso inviato a mezzo email.

Il Contratto potrà essere scaricato in formato PDF o equivalente, e conservato dall'Investitore su supporto durevole.

Il Contratto si stipula per adesione nel momento in cui:

a) L'Investitore integra le Condizioni Particolari di Finanziamento digitando l'importo che intende finanziare, che verrà prelevato dal proprio Wallet.

b) L'Investitore sottoscrive il Contratto tramite il Portale indicando l'investimento che vuole effettuare.

All'esito, E2C invia all'Investitore una email invitandolo a consultare la propria Area Riservata dove troverà:

- i. le Condizioni Generali di Finanziamento sottoscritte;
- ii. le Condizioni Particolari di Finanziamento con il Piano di Ammortamento sottoscritti.

6. SERVIZI DI PAGAMENTO

L'erogazione delle somme a favore del Titolare del Progetto e avviene tramite i servizi prestati dal Fornitore dei Servizi di Pagamento.

Questo addebita senza ritardo sul Wallet dell'Investitore le somme da quest'ultimo indicate in fase di investimento e procede ad accreditarle sul Wallet del Titolare del Progetto, che fino alla conclusione con successo della raccolta resterà indisponibile.

L'Investitore prende atto del fatto che la chiusura del Wallet comporta l'impossibilità di ricevere quanto gli fosse eventualmente ancora dovuto in relazione a finanziamenti effettuati ed ancora non rimborsati.

7. DURATA

La durata della raccolta è indicata nell'Offerta.

Nel rispetto delle tempistiche indicate, il Titolare del Progetto è tenuto a restituire all'Investitore senza ritardo la somma investita oltre agli interessi stabiliti nelle Condizioni Particolari di Finanziamento, accreditando l'importo senza spese sul proprio Wallet affinché da questo possano essere tempestivamente eseguiti i pagamenti in favore dell'Investitore.

8. REMUNERAZIONE DELL'INVESTIMENTO

A fronte dell'Investimento il Titolare del Progetto si obbliga a corrispondere all'Investitore la remunerazione prevista nelle Condizioni Particolari di Finanziamento.

Sia l'Investimento che la remunerazione vengono regolati esclusivamente in euro.

Gli interessi possono essere calcolati in misura fissa o variabile, come descritto nelle Condizioni Particolari di Finanziamento.

A seconda di quanto previsto nella documentazione di Offerta, detta remunerazione può essere periodica (ad es. mensile, trimestrale ecc.) o erogata al termine del finanziamento, unitamente alla restituzione della somma prestata.

Inoltre, se previsto nell'Offerta, oltre agli interessi in misura fissa, può essere prevista anche una

remunerazione privilegiata a favore di particolari categorie di Investitori (es: residenza, età).

Il pagamento delle rate può essere perfezionato inviato al singolo investitore entro 5 gg lavorativi dalla data di scadenza indicata nel piano di ammortamento. Entro questo margine il pagamento non viene considerato "in ritardo" (grace period), e non viene calcolato l'interesse convenzionale.

9. OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL PROGETTO

L'Offerta del Titolare del Progetto è rimane ferma ed irrevocabile per la durata stabilita nell'Offerta stessa ed obbliga il Titolare del Progetto ad accettare tutte le adesioni conformi da parte degli Investitori, fino all'ammontare massimo previsto nell'Offerta.

10. INTERESSE CONVENZIONALE

In caso di ritardo da parte del Titolare del Progetto nei pagamenti alle scadenze previste, matura automaticamente in favore dell'Investitore un interesse convenzionale, la cui misura e modalità di calcolo sono indicati nelle Condizioni Particolari di Finanziamento.

11. CLASUOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le Parti convengono che se entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna Rata, il Titolare del Progetto non provvede all'esatto pagamento delle somme, come previsto nel Piano di Ammortamento, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Le Parti intendono attribuire al termine indicato nel presente articolo un carattere essenziale.

12. CLAUSOLA PENALE

Le Parti convengono che nel caso in cui il Contratto venga risolto di diritto (art. 11), il Titolare del Progetto sarà tenuto al pagamento, a favore dell'Investitore, di una somma pari all'10% dell'Investimento, dovuta a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.

Resta inteso che il Titolare del Progetto resterà obbligato nei confronti dell'Investitore alla restituzione dei residui finanziamento, oltre agli interessi.

13. RECESSO

L'Investitore può recedere liberamente e gratuitamente dal Contratto entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione senza obbligo di motivazione.

Il Titolare del Progetto si obbliga a non recedere dal Contratto fino a quando quest'ultimo sia in vigore.

14. EFFICACIA E TERMINE

L'efficacia del Contratto è subordinata al raggiungimento tempestivo dell'obiettivo minimo di raccolta eventualmente indicato nell'Offerta.

Nel caso in cui non sia previsto alcun obiettivo minimo di raccolta il Contratto è immediatamente efficace.

Decorsi cautelativamente 20 giorni dalla chiusura con successo dell'Offerta (allo scopo di consentire l'eventuale diritto di recesso all'Investitore), il Fornitore di Servizi di Pagamento rende disponibile al Titolare del Progetto le somme accreditate sul suo Wallet.

Laddove invece il termine di scadenza indicato nell'Offerta decorresse inutilmente, senza cioè il raggiungimento dell'obiettivo minimo indicato nella medesima Offerta, l'Investitore rientrerà subito nella piena disponibilità della intera somma investita, che gli verrà riaccreditata sul Wallet, senza alcun costo od onere.

15. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sull'esecuzione o interpretazione del Contratto, le Parti eleggono quale Foro Competente in via esclusiva il Foro di Roma, in deroga a quanto previsto dal Codice di Procedura Civile.

Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Investitore sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo, il Foro competente sarà quello della residenza dell'Investitore.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

NOME PROGETTO

STIPULATO IL [DATA OGGI] alle [ORARIO] TRA:

NOME SOCIETA', con sede legale in **XXX** e COD. FISCALE/P.IVA **XXXX**, il cui identificativo del conto di pagamento è **NUMERO WALLET XXXX**, (di seguito **"Titolare del Progetto"**) in persona di **XXXX**, nella qualità di Amministratore munito dei poteri necessari per la stipula delle presenti Condizioni Particolari di Finanziamento

E

[**NOME E COGNOME INVESTITORE**], nato il [**DATA**] a [**LUOGO**] e [**CODICE FISCALE**], il cui identificativo del conto di pagamento è [**NUMERO WALLET**] (di seguito **"Investitore"**) cioè il soggetto che, valutata l'offerta al pubblico del Titolare del Progetto, ha deciso di effettuare il presente finanziamento al Titolare del Progetto tramite il Portale www.ener2crowd.com, di seguito, congiuntamente, le Parti.

PREMESSA

1. Il Titolare del Progetto ha pubblicato sul Portale il Progetto di Crowdfunding indicato nell'intestazione del presente documento.
2. L'Investitore intende investire in detto Progetto di Crowdfunding.
3. Le Definizioni indicate nelle Condizioni Generali di Finanziamento accettate dall'Investitore devono intendersi qui espressamente richiamate.
4. Le Condizioni Generali di Finanziamento, le Condizioni Particolari di Finanziamento, il Piano di Ammortamento allegato, formano un Contratto unico ed indivisibile e costituiscono il Contratto di Finanziamento tra le Parti, che viene sottoscritto in conformità a quanto previsto dalle menzionate Condizioni Generali di Finanziamento.
5. Qualora vi fossero contraddizioni tra le Condizioni Generali di Finanziamento e le Condizioni Particolari di Finanziamento, prevorranno le Condizioni Particolari di Finanziamento.

Tutto quanto ciò premesso, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente documento, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Assicurazione: contratto avente oggetto la garanzia contro il verificarsi di un evento futuro e incerto.

Capitale Investito: importo del prestito erogato al Titolare del Progetto dall'Investitore con l'Ordine di Investimento.

Durata del Prestito: numero di mesi entro il quale il Titolare del Progetto deve restituire il prestito all'Investitore con i relativi interessi.

Garanzia: garanzia sul prestito che può essere di natura reale (come un'ipoteca) o di natura personale (come una fidejussione).

Giorni di Ritardo della Rata: numero di giorni effettivi da calcolarsi alle ore 00:00 del giorno successivo in cui il Titolare del Progetto ha

caricato in ritardo il proprio Wallet (vale l'esatto momento in cui il fornitore di servizi di pagamento accredita il Wallet del Titolare del Progetto) per il pagamento della Rata.

Numero di Rate di Preammortamento: numero di rate in cui il Titolare del Progetto si impegna a pagare esclusivamente la Quota Interessi.

Numero di Rate Totali: numero di rate totali che il Titolare del Progetto deve pagare all'Investitore per tutta la durata del Contratto di Finanziamento.

Interesse Convenzionale: l'interesse dovuto dal Titolare del Progetto nel caso di ritardo nel

pagamento di una rata calcolato in base alla formula indicata nel presente documento.

Rata: ciascuna delle parti in cui viene suddiviso il pagamento che deve effettuare il Titolare entro un limite di tempo determinato, in base a quanto previsto dalle Condizioni Particolari di Finanziamento e dal Piano di Ammortamento.

Interesse Annuo: la percentuale del capitale spettante all'Investitore come remunerazione del prestito.

Quota Interessi: importo dovuto all'Investitore a titolo di interesse in una soluzione o a rate.

ESEMPIO

Articolo 2. Oggetto del finanziamento, rimborsi, remunerazione

DESCRIZIONE		
TIPOLOGIA DEL PRESTITO		
CAPITALE INVESTITO		
TASSO DI INTERESSE ANNUO		
DATA INIZIO		
AMMORTAMENTO		
DURATA DEL PRESTITO		
NUMERO RATE DI RIMBORSO ANNUALI		
NUMERO RATE TOTALI		
NUMERO RATE DI PREAMMORTAMENTO		
COMMISSIONI SUGLI INTERESSI DELLE RATE DI RIMBORSO		
INTERESSE CONVEZIONALE		

ESEMPIO

Articolo 3. Eventuali assicurazioni o garanzie

DESCRIZIONE	SI	NO
Il prestito è coperto da Assicurazione	SI	NO
Il Titolare ha previsto una Garanzia per l'Investitore Investitori	SI	NO

Articolo 4. Formula per il calcolo dell'Interesse convenzionale

$$\text{Importo dovuto [€]} \\ = \frac{\text{Numero dei giorni di ritardo [n°]} * \text{Interesse convenzionale [%]} * \text{Capitale residuo [€]}}{365}$$

Articolo 5. Estinzione anticipata del finanziamento

Il Titolare del Progetto ha la facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento con una penale pari al 0,1% calcolata nel modo seguente: Importo rata con estinzione anticipata [€] = Capitale residuo [€] * Interessi maturati fino alla rata [€] + Capitale residuo [€] * 0,1%.

Decorso un anno dall'inizio dell'ammortamento, l'Investitore avrà facoltà di richiedere al Titolare del Progetto, mediante comunicazione scritta da trasmettersi al Titolare del Progetto almeno 60 giorni prima la scadenza del pagamento di ciascuna Rata, il rimborso anticipato del Finanziamento, con effetto dalla scadenza di tale Rata; pertanto, in corrispondenza della scadenza della prima utile verranno rimborsati:

- a) l'intero capitale finanziato;
- b) gli interessi maturati fino alla data di scadenza della rata di pagamento.

Il predetto termine di preavviso si considera rispettato se il Titolare del Progetto riceve la comunicazione contenente la richiesta di rimborso anticipato, decorso un anno dall'inizio del piano di ammortamento e comunque, entro il termine di 60 giorni antecedenti la data di scadenza rata.

Non verranno in ogni caso accettate richieste di rimborso anticipato ricevute dal Titolare del Progetto oltre il termine di preavviso sopraindicato

Articolo 6. Codice Etico

Le parti prendono atto che RWE ha adottato un proprio Codice Etico, pubblicato e consultabile all'indirizzo web <https://it.rwe.com/policy-aziendali/> (il "**Codice Etico**"). Nell'esecuzione del presente Contratto, le Parti si impegnano ad osservare le regole ed i principi contenuti in tale Codice Etico.

Articolo 7. Notifiche

Ogni comunicazione concernente il presente contratto deve essere inviata come segue:

Se al Titolare del Progetto Posta elettronica: XXXX	Se all'Investitore: Posta elettronica: indirizzo email
Se al Gestore della Piattaforma Posta elettronica: info@ener2crowd.com	

Viene allegato alle seguenti Condizioni Particolari di Finanziamento il Piano di Ammortamento.

Firma Titolare del Progetto

Firma Investitore

Nome e cognome

(CONTRATTO STIPULATO IN VIA TELEMATICA IN [DATA])

ALLEGATO 1 - PIANO DI AMMORTAMENTO